

Autorità: T.A.R. per l'Emilia Romagna

Data: 26/11/2007

Num: 3365

Sede: Bologna

Relatore: Carlo Testori

Presidente: Calogero Piscitello

Premassima

illegittimo il raddoppio dell'inceneritore di Modena

Massima

1. **L'autorizzazione integrata ambientale (AIA) prevista dal D.Lgs. 59/2005 incide specificamente sugli aspetti gestionali dell'impianto, mentre la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) investe più propriamente i profili localizzativi e strutturali. Perciò, se anche l'esito positivo della VIA costituisce presupposto dell'AIA impugnata, quest'ultima non può essere configurata come atto strettamente consequenziale rispetto alla prima, ma anzi, in quanto produttiva di propri specifici effetti, può essere autonomamente impugnata (a prescindere dall'impugnazione della VIA) da chi intenda agire contro pregiudizi direttamente derivanti dalla predetta autorizzazione.**
2. **Nella nozione di impianto di incenerimento ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 133/2005 vanno considerati unitariamente il sito e l'insieme delle attrezzature destinate allo svolgimento delle attività funzionali allo smaltimento dei rifiuti. Ai fini del rilascio dell'AIA un impianto di tal genere va valutato anche tenendo conto delle attività che si configurino come accessorie, in quanto siano tecnicamente connesse e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento. L'AIA al potenziamento dell'impianto deve, dunque, "coprire" l'impianto medesimo nella sua complessità e unitarietà, nel rispetto dei limiti dettati dall'art. 2 lett. 1) del D.Lgs. n. 59/2005 relativamente all'identità di sito e di gestore.**
3. **La procedura di AIA deve interessare, oltre all'impianto di termovalorizzazione strettamente inteso, anche l'impianto di trattamento chimico fisico presente nel medesimo sito e direttamente connesso al primo. L'esclusione di tale impianto dalla procedura di AIA determina l'illegittimità dell'iter procedimentale seguito e dell'AIA rilasciata, per contrasto con la disciplina vigente in tema di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. [Nel caso di specie, il TAR ha ritenuto che l'impianto di trattamento chimico fisico rifiuti liquidi, anche esso presente nel medesimo sito in via Cavazza e con identico gestore - Hera s.p.a. - rispetto all'impianto principale, da un lato svolgesse attività "connessa" a quella principale del termovalorizzatore di via Cavazza (ai sensi della circolare del Ministero dell'Ambiente 13/7/2004), dall'altro si configurasse come parte integrante dell'impianto di incenerimento (ex art. 2 lett. d) D.Lgs. n. 133/2005)].**